



31992/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 27/06/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUISA BIANCHI
- Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
- Dott. PATRIZIA PICCIALLI
- Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Presidente - SENTENZA
- Rel. Consigliere - N. 993/2013
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 48783/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GIAMMONA AGATINO N. IL 15/08/1959

avverso l'ordinanza n. 23/2012 CORTE APPELLO di REGGIO  
CALABRIA, del 10/07/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO  
BLAIOTTA;

lette/scritte le conclusioni del PG Dott. *Fatta* che ha chiesto dichiararsi  
*inammissibilità del ricorso;*

Udit i difensor Avv.;

In caso di diffusione o di riproduzione del presente  
provvedimento per finalità di informazione giuridica,  
omettere le generalità e gli altri dati identificativi  
indicati nell'allegato provvedimento, a norma del-  
l'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE

1 - *Blaiotta*

**Motivi della decisione**

1. Giammona Agatino, unitamente al coniuge Monika Irma Oertel, ha chiesto la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Messina, divenuta irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 15 giugno 2011; recante l'affermazione di responsabilità in ordine ad un episodio di violenza sessuale nei confronti di Messina Elena.

La stessa Corte d'appello, con atto in data 10 luglio 2012, ha dichiarato inammissibile la richiesta.

2. Ricorre per cassazione il condannato. Si tratteggia diffusamente il giudizio di merito che ha condotto alla condanna, per mostrarne le incongruenze e le lacune. Si espone che la difesa, con la richiesta di revisione, ha offerto due testimonianze, di Laganà e Ricca, dalle quali emerge che la sera in cui si assume che accaddero i fatti in realtà nessuno è entrato nel box nel quale la vittima Messina ha dichiarato di aver subito la tentata violenza; ha pure prodotto numerose denunce presentate dalla donna riferite a presunte minacce sessuali e simili; ha infine depositato le dichiarazioni di due ex fidanzati della donna che hanno riferito di finti svenimenti e macchinazioni della donna. La Corte d'appello ha ritenuto di non attribuire rilievo a tali nuove acquisizioni, in contrasto con il *favor revisionis* espresso dalle Sezioni unite della Suprema corte con la sentenza n. 742 del 2010. Tale pronuncia ha chiarito che in sede di preliminare valutazione dell'istanza è richiesta solo una sommaria deliberazione degli elementi di prova addotti, al fine di verificare l'eventuale manifesta infondatezza della richiesta, rilevabile cioè *ictu oculi*.

Quanto alle prove testimoniali, la Corte non si è limitata ad una preliminare deliberazione ma è scesa nel merito violando il principio del contraddittorio; anticipando questioni che avrebbero dovuto essere esaminate nella sede di merito. La tesi della Corte, secondo cui le deposizioni si riferirebbero ad un incontro successivo si pone in contrasto con la circostanza che la vittima ha sempre riferito di aver nutrito, dopo la violenza, sentimenti di paura verso il Giammona. Le dichiarazioni dei testi, invece, narrano dettagli che sono compatibili con la collocazione di quanto narrato alla sera della presunta violenza.

Ancora, la Corte d'appello ha trascurato il vero senso dell'informativa dei Carabinieri, di Taormina, in cui si ipotizza che la donna ami mostrarsi e "cercarsela".

Infine, si è trascurato che le inesattezze cronologiche dei detti testi trovano giustificazione nel lungo tempo trascorso.

La difesa ha successivamente presentato una memoria, rammentando che l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando si sia in una situazione rilevabile

*L. Agatino*

ictu oculi. Al contrario la Corte d'appello, per giungere a ritenere che le dichiarazioni dei testi si riferiscono ad un episodio diverso e successivo rispetto a quello illecito, elabora un fitto intreccio di considerazioni, anche in relazione agli altri dati processuali, così violando la regola di giudizio dell'evidenza, propria della fase rescindente della procedura di revisione, ed ha invece anticipato l'apprezzamento di merito.

3. Il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata rammenta che l'imputazione riguarda un atto di violenza sessuale nei confronti della donna avvenuto la sera del 24 marzo 1999 all'interno di un box ufficio di proprietà del condannato. Si aggiunge che le nuove prove sono costituite dalle deposizioni di due testi, tali Ricca e Laganà, i quali hanno riferito di un colloquio tra condannato e vittima trasformatosi in lite e conclusosi con il dichiarato proposito della donna "fargliela pagare". In ogni caso nessuno dei due protagonisti entrò nel box. Si aggiunge che ulteriori prove riguardano la presunta mitomania della donna, desumibile dalle numerose denunce presentate.

La Corte d'appello enuncia che la valutazione demandata riguarda l'esistenza di prove nuove idonee a ribaltare il costruito accusatorio che ha condotto alla condanna. A tale riguardo si considera che le nuove prove testimoniali fanno riferimento ad un episodio che certamente non si verificò il giorno della violenza sessuale. Infatti il Giammona, dopo i fatti del 24 marzo, venne arrestato il 6 aprile ed i testi parlano di accadimenti avvenuti un paio di giorni prima dell'arresto. Inoltre la narrazione del Laganà non riferisce alcun dettaglio che consenta di collocarla nel giorno della violenza. La circostanza temporale emerge anche da un colloquio del Laganà con la moglie del condannato, da costei registrato all'insaputa dell'interlocutore. La Corte analizza in dettaglio il testo della comunicazione per inferirne elementi in ordine all'indicato problema temporale. E giunge alla conclusione che le deposizioni non possono condurre in alcun modo all'assoluzione. Tale conclusione è corroborata anche da quanto narrato dallo stesso Giammona nell'interrogatorio di garanzia.

Quanto alle prove afferenti alla presunta mitomania, si argomenta che si tratta di documenti che fanno riferimento a fatti estranei al giudizio di condanna. Inoltre, nessuna di tali denunce ha condotto a condanna per calunnia. Si tratta inoltre di narrazioni di parte, dalle quali non può inferirsi nulla di significativo.

3.1 Tale apprezzamento è censurabile. Va detto preliminarmente che la questione da esaminare nella presente sede non riguarda la fondatezza o meno della valutazione compiuta dalla Corte d'appello, bensì solo la sua compatibilità con la sommaria delibazione preliminare prevista dalla legge in ordine alla ammissibilità della richiesta. La questione è stata esaminata dalle Sezioni unite (S.U. 26 settembre 2001, rv. 220441), con un'ampia condivisa pronunzia che, recependo i tratti di precedenti

pronunzie, ha delineato le caratteristiche della preliminare deliberazione di cui si discute. Si è affermato che in tema di revisione, la norma di cui all'art.634 cod. proc. pen. secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt.629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt.631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto. Si è aggiunto che la fase di deliberazione dell'ammissibilità della richiesta di revisione ha la funzione di accertare che la richiesta stessa sia stata proposta nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non risulti manifestamente infondata, di modo che a detta deliberazione è assegnato l'esclusivo compito del controllo preliminare della sussistenza delle condizioni necessarie per l'avvio del giudizio di revisione nelle forme previste per il dibattimento, tanto che i precisi caratteri strutturali e funzionali dell'indagine preliminare, mancante di una pronuncia rescindente della sentenza irrevocabile, danno pienamente conto delle ragioni che inducono ad escludere l'instaurazione di qualsivoglia contraddittorio, profilandosi l'unico interesse protetto dalla legge processuale come corrispondente all'intento pratico di porre un ragionevole argine alla presentazione di impugnazioni pretestuose o palesemente infondate e di evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; un interesse, dunque, di natura esclusivamente pubblica. La verifica della manifesta infondatezza della domanda di revisione impone alla Corte di appello di compiere una deliberazione preliminare di merito intesa a verificare che la "nuova prova" sia intrinsecamente idonea a determinare, da sola o congiuntamente alle prove già valutate, il proscioglimento dell'imputato, rimanendo preclusa, in questa sede, qualsiasi valutazione di elementi estranei alla stessa. Ciò sempre nei limiti una verifica sommaria dei nuovi elementi di prova adottati e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro efficacia ad incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza; essendo invece preclusa, in tale stadio, un'approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite. Così da caratterizzarsi <sup>l'inammissibilità</sup> in modo tale da dar luogo alla sua immediata rilevabilità in base ad un semplice e sommario esame deliberativo, senza necessità di un approfondito e completo esame di merito, che va svolto soltanto nel vero e proprio giudizio di revisione.

Insomma, per le Sezioni unite, la valutazione, anche se non sommaria, ma diffusamente argomentata, non può comportare un approfondimento valutativo tale da dar luogo ad un'anticipazione del giudizio di merito. Una conclusione confermata dalla lettera dell'art. 634 c.p.p., che, prevedendo l'inammissibilità della richiesta

"manifestamente infondata", comprova, senza possibilità di plausibili dubbi, che l'infondatezza deve risultare evidente, palese, chiaramente non controvertibile e percepibile immediatamente, senza la necessità di alcun particolare approfondimento, come è proprio, appunto, di una delibazione preliminare.

3.1 La Corte di merito non si è attenuta a tali principi. Essa, nella sede preliminare ed in assenza del contraddittorio, è scesa ad esaminare in modo approfondito il merito della questione prospettata attribuendo decisivo rilievo soprattutto ad incongruenze cronologiche che, tuttavia, non appaiono tanto evidenti ed incompatibili con la tesi difensiva da poter essere liquidate unilateralmente, e senza dar adito al confronto tra le parti per le chiarificazioni e gli eventuali approfondimenti del caso. Tale valutazione è in contrasto con l'indicato principio della rilevabilità *ictu oculi* delle ragioni dell'inammissibilità.

Il provvedimento deve essere conseguentemente annullato e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

**P q m**

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

Roma 27 giugno 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

*[Signature]*

IL PRESIDENTE

(Luisa BIANCHI)

*[Signature]*

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di:

\_\_\_\_\_


a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione Penale  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

23 LUG. 2013  
23 LUG 2013  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giulio Maria TIBERIO



*[Signature]*